Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 maggio 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 maggio 1985, n. **194.**

Revisione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, di applicazione della legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni dell'articolo 27-*ter* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni la domanda deve essere corredata di una copia della descrizione e delle rivendicazioni redatta in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni ».

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è abrogato.

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è sostituito dal seguente:

« La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro il termine di tre mesi dalla data della pubblicazione di cui al primo comma ».

Art. 3.

Si considerano validamente prodotte le traduzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state depositate entro il termine di cui al quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, come modificato dal precedente articolo 2, e per le quali è stata tempestivamente presentata e non definitivamente rigettata istanza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 90 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi di cui all'articolo 90-*bis* del sopracitato decreto n. 1127 del 1939.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'articolo 1:

— Il testo aggiornato dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32 (*Applicazione della legge 25 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti*), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

« Art. 1. (*Deposito della domanda*). — Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio centrale brevetti, direttamente o tramite il servizio postale. Si applicano i primi due commi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540.

Le persone fisiche o giuridiche che abbiano il domicilio o la sede in Italia debbono depositare la domanda di brevetto europeo esclusivamente presso l'Ufficio centrale brevetti; l'obbligo non sussiste quando venga rivendicata la priorità di una domanda di brevetto nazionale depositata in Italia da oltre novanta giorni senza essere stata assoggettata al vincolo del segreto.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni la domanda deve essere corredata di una copia della descrizione e delle rivendicazioni redatta in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni.

Le disposizioni che precedono non si applicano alle domande divisionali di cui all'art. 76 della convenzione sul brevetto europeo.

L'Ufficio centrale brevetti informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda ».

— L'art. 27-*ter* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, richiamato dal terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, così come sostituito dall'art. 1, primo comma, della presente legge, dispone:

« Le persone indicate nell'articolo precedente, se risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri le loro domande di concessione di brevetto né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione.

Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, sentito quello della difesa. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del primo comma è punita con l'ammenda non inferiore a lire 30.000 o con l'arresto.

Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore a un anno ».

L'articolo trascritto è stato aggiunto dall'art. 4 della legge 1° luglio 1959, n. 514. Secondo l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, « il termine previsto dall'art. 4 della legge 1° luglio 1959, n. 514, è aumentato a 90 giorni ».

Per effetto dell'art. 113, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ammontare dell'ammenda prevista nel terzo comma dell'art. 27-*ter* va moltiplicato per cinque.

Nota all'articolo 2:

— Il testo aggiornato dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

« Art. 4. (*Effetti del brevetto europeo*). — Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ha gli stessi effetti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto ovvero, qualora nella procedura

di opposizione esso sia mantenuto in forma modificata, a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione.

Le contraffazioni sono valutate in conformità della legislazione italiana in materia.

I predetti effetti sono subordinati alla condizione che il titolare abbia fornito all'Ufficio centrale brevetti una traduzione in lingua italiana del testo nel quale l'Ufficio europeo ha concesso il brevetto ovvero lo ha mantenuto in forma modificata.

La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro il termine di tre mesi dalla data della pubblicazione di cui al primo comma.

In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai due precedenti commi, il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.

Chiunque può prendere visione gratuitamente del testo della traduzione ed ottenerne copia, previo rimborso della relativa spesa.

Con regolamento saranno stabilite le modalità di pubblicazione delle traduzioni e del rimborso delle relative spese ».

Note all'articolo 3:

— Il testo dell'art. 4, quarto comma, è riportato nella nota all'art. 2.

— Il testo vigente degli articoli 90 e 90-*bis* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotti dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, è il seguente:

« Art. 90. — Il richiedente o il titolare di un brevetto che, pur avendo usato la massima diligenza esigibile, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio centrale brevetti o della commissione dei ricorsi è reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda di brevetto o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del brevetto o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso.

Nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di una tassa annuale, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine utile, ai sensi dell'art. 47, per il versamento dell'annualità senza soprattassa. Nel caso di mancato pagamento di una tassa annuale, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine utile, ai sensi dell'art. 47, per il versamento dell'annualità senza sopratassa. Nel caso di mancato pagamento di una tassa per il mantenimento in vigore di un brevetto, deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento della tassa dovuta, comprensiva della sopratassa di cui all'art. 47.

Contro i provvedimenti di rigetto dell'istanza di reintegrazione da parte dell'Ufficio centrale brevetti è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione dei ricorsi. Sull'istanza di reintegrazione del diritto di presentare ricorso decide la commissione dei ricorsi.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili: ai termini di cui al precedente secondo comma, al termine per la rivendicazione dei diritti di priorità, ai termini la cui osservanza condiziona l'applicazione del terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, al termine assegnato ai sensi dell'art. 29 per la scissione delle domande di brevetto e per la presentazione della domanda divisionale ».

« Art. 90-*bis*. — Chiunque abbia fatto preparativi seri ed effettivi o abbia iniziato ad utilizzare l'invenzione nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del precedente art. 90 può a titolo gratuito attuare l'invenzione nei limiti del preuso o quali risultano dai preparativi ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2248):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) l'8 novembre 1984.

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede legislativa, il 6 dicembre 1984, con pareri delle commissioni I, III, IV e VII.

Esaminato dalla XII commissione il 20 febbraio 1985 e approvato il 28 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1243):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 2 aprile 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 3ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 23 aprile 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1985, n. 195.

Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Palmi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287;

Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire una nuova sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Palmi;

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 10 aprile 1985;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro;

Decreta:

Presso il tribunale di Palmi è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise, con sede di normale convocazione in Palmi.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede, sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1985

PERTINI

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1985
Registro n. 23 *Giustizia, foglio n.* 36

TABELLA

Corti di assise di appello					Corti di assise			
Distretto di	N.	Sede di normale convocazione della corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari
(*Omissis*)								
Catanzaro	3	Catanzaro Catanzaro	Catanzaro - Cosenza	Uomini 375 Donne 375	7	Catanzaro Catanzaro	Catanzaro - Crotone - Lamezia Terme - Vibo Valentia	Uomini 375 Donne 375
		Reggio Calabria	Reggio Calabria - Locri - Palmi	Uomini 270 Donne 270		Cosenza	Castrovillari - Cosenza - Paola - Rossano	Uomini 270 Donne 270
						Palmi Palmi	Palmi	Uomini 360 Donne 360
						Locri	Locri	Uomini 150 Donne 150
						Reggio Calabria	Reggio Calabria	Uomini 270 Donne 270

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 maggio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edilizia Villaggio Le Grazie » a r.l., in Recanati.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Considerato che con sentenza n. 31/85 del 30 aprile 1985 il tribunale di Macerata ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società « Cooperativa edilizia Villaggio Le Grazie » a r.l., con sede in Recanati (Macerata);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa edilizia Villaggio Le Grazie » a r.l., con sede in Recanati (Macerata), costituita per rogito notaio Giovanni Gasparri in data 21 gennaio 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giuseppe Miuccio, nato a Santa Teresa di Riva (Messina) il 21 marzo 1943, residente in Roma, via Tacito, 90, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2653)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 16 maggio 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Ritenuta l'opportunità di liberalizzare l'importazione di taluni prodotti originari del Giappone;

Decreta:

Art. 1.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'importazione dei prodotti elencati nell'allegato al presente decreto originari del Giappone è revocato.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 maggio 1985

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI VIENE REVOCATO IL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

V.D.	Cod. Stat.	Denominazione della merce
40.12	da 100 a 900	Articoli di igiene e farmacia
64.02	da 600 a 690	Pantofole ed altre calzature da camera
66.01	da 100 a 800	Ombrelli, ombrelloni e simili
66.03	da 100 a 900	Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci doganali 66.01 e 66.02
85.24	ex 930	Elettrodi per forno di carbone amorfo

(2724)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 1984.

Trasferimento alla regione Lombardia del Naviglio di Pavia scorrente nelle province di Milano e Pavia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

con legge 1° agosto 1978, n. 450, il Naviglio di Pavia è stato cancellato dall'elenco delle linee navigabili di seconda classe, trasferito alla regione Lombardia e sottoposto alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche d'irrigazione d'interesse regionale;

in difetto di norme di attuazione della disposizione legislativa sopra citata, si sono ritenute applicabili al trasferimento del predetto canale le istruzioni a suo tempo impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note n. 200/1350 del 2 marzo 1978 e numero 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 per l'attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, che ha trasferito alle regioni nel cui territorio scorrono i canali demaniali d'irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, e cioè:

1) gestione provvisoria dei beni trasferiti, da parte dell'amministrazione statale, per non creare un pregiudizievole vuoto di potere, fino al formale trasferimento dei beni stessi — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — salva compensazione, in sede di rendiconto finale, delle spese con le entrate;

2) applicabilità, per analogia, dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al formale trasferimento;

3) trasferimento alle regioni della titolarità dei canali e contemporanea consegna dei canali stessi, per la gestione, ai consorzi di utenti, già costituiti o da costituirsi;

Considerato che il Naviglio di Pavia, in quanto canale navigabile, è stato amministrato fino alla data del trasferimento dal Ministero dei lavori pubblici, giusta il disposto dell'art. 2 del regolamento 1° marzo 1896, n. 83, l'individuazione dei beni da trasferire viene effettuata ai sensi del citato art. 11 della legge n. 281/70, di concerto col Ministro dei lavori pubblici;

Visto il voto n. 449/80, emesso nell'adunanza della sezione I in data 5 novembre 1982, con il quale il Consiglio di Stato, sentito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha espresso il parere che la gestione provvisoria dei canali, non possa essere identificata con una « gestione per conto delle regioni » ma debba essere considerata una continuazione della gestione statale in proprio, per non creare un vuoto di poteri, e che, conseguentemente, le spese sostenute dallo Stato per la predetta gestione dei canali posteriormente all'entrata in vigore della legge n. 984/77 non debbano essere recuperate a carico delle regioni, mediante compensazione;

Ritenuto che in base a tale parere non avrà luogo compensazione alcuna delle spese con le entrate per la gestione provvisoria del Naviglio di Pavia da parte dell'amministrazione statale fino alla data del formale trasferimento;

Visti gli uniti stati di consistenza redatti dagli uffici del genio civile di Pavia e Milano rispettivamente il 5 giugno 1981 e nell'ottobre 1983, relativi ai tratti di Naviglio scorrente nelle province di Pavia e Milano;

Vista la lettera n. 3750 del 21 marzo 1984, con la quale la regione Lombardia esprime il proprio benestare sui predetti stati di consistenza;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti stati di consistenza 5 giugno 1981 e ottobre 1983, relativi al Naviglio di Pavia scorrente nelle province di Milano e Pavia, trasferito alla regione Lombardia.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 2 settembre 1978.

Art. 3.

Per la gestione provvisoria del canale da parte della amministrazione statale fino alla data del formale trasferimento, non si farà luogo a compensazione delle spese con le entrate già incamerate dallo Stato.

Art. 4.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, le intendenze di finanza di Milano e di Pavia, non essendovi nella zona consorzi di utenti già costituiti, procederanno al formale trasferimento e alla contemporanea consegna dei beni di cui all'art. 1 alla regione Lombardia, facendoli constare in apposito verbale.

In tale verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, del Ministero dei lavori pubblici e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a favore della regione stessa — verrà fatta men-

zione dell'impegno di quest'ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve termine possibile, del consorzio degli utenti del Naviglio di Pavia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1985
Registro n. 29 *Finanze, foglio n.* 39

(2577)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 novembre 1984, n. **1195.**

Riconoscimento della personalità giuridica del « Fondo nazionale marittimi », in Genova.

N. 1195. Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della marina mercantile, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del « Fondo nazionale marittimi » in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1985
Registro n. 3 *Marina mercantile, foglio n.* 123

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1196.**

Autorizzazione ad accettare alcuni legati a favore dello Stato.

N. 1196. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzata l'accettazione di alcuni legati a favore dello Stato, consistenti in sculture di marmo di scavo, in tre dipinti, nella proprietà di due terreni e nell'utile dominio di un terreno siti in Capri, disposti dal sig. Mario Astarita con testamento olografo 30 giugno 1977 e codicilli vari successivi, il tutto pubblicato in data 20 maggio 1980, n. 294 di repertorio, a rogito dott. Vincenzo del Genio, notaio in Napoli, registrato a Napoli in data 22 maggio 1980 al n. 6024/B.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1985
Registro n. 31 *Finanze, foglio n.* 323

DECRETO 27 febbraio 1985, n. **196.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Centro alti studi europei (C.A.S.E.) », in Urbino.

N. 196. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Centro alti studi europei (C.A.S.E.) », in Urbino.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1985
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 91

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 27 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Navale - Società cooperativa a r.l. di Venezia, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 dellal egge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° dcembre 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sava - Alluminio Veneto, in Venezia-Porto Marghera, unità di vendita di Bologna, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Navale - Società cooperativa a r.l. di Venezia, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabbrica di perfosfati S.p.a., sede legale in Roma, stabilimento di Portogruaro (Venezia), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sava - Alluminio Veneto S.p.a., con sede in Venezia-Porto Marghera, unità di vendita di Bologna, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nuova Fontebasso S.p.a., con sede e stabilimento in Treviso, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 27 febbraio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nuova Fontebasso S.p.a., con sede e stabilimento in Treviso, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 26 agosto 1984.

(2656-bis)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantadue e con scadenza 23 agosto 1985 e semestrali con durata giorni centottantatre e con scadenza 22 novembre 1985.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 13 maggio 1985 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantadue e centottantatre giorni fissata per il 23 maggio 1985, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni è di L. 96,75 e quello dei buoni a centottantatre giorni è di L. 93,65, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(2752)

MINISTERO DEL TESORO

N. 94

Corso dei cambi del 16 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1977,500	1977,500	1977,25	1977,500	1977,25	1977,50	1977 —	1977,500	1977,500	1977,50
Marco germanico . . .	638 —	638 —	638,50	638 —	638 —	638,50	638,200	638 —	638 —	638 —
Franco francese . . .	209,160	209,160	210 —	209,160	209,25	209,16	209,400	209,160	209,160	209,16
Fiorino olandese . . .	565,340	565,340	564,50	565,340	565 —	565,34	564,700	565,340	565,340	565,34
Franco belga . .	31,680	31,680	31,78	31,680	31,75	31,68	31,705	31,680	31,680	31,68
Lira sterlina . .	2472 —	2472 —	2478 —	2472 —	2474,50	2472 —	2477 —	2472 —	2472 —	2472 —
Lira irlandese .	1994 —	1994 —	1999 —	1994 —	1995,75	1994 —	1997,700	1994 —	1994 —	—
Corona danese . .	177,780	177,780	177,80	177,780	177,50	177,78	177,200	177,780	177,780	177,78
Dracma .	14,500	14,500	14,50	14,500	—	—	14,470	14,500	14,500	—
E.C.U.	1426,400	1426,400	1431 —	1426,400	1427,45	1426,40	1428,500	1426,400	1426,400	1426,40
Dollaro canadese .	1440,300	1440,300	1440 —	1440,300	1440,25	1440,30	1440,250	1440,300	1440,300	1440,30
Yen giapponese .	7,849	7,849	7,86	7,849	7,85	7,84	7,850	7,849	7,849	7,84
Franco svizzero	759,500	759,500	762 —	759,500	759,25	759,50	759 —	759,500	759,500	759,50
Scellino austriaco .	90,710	90,710	90,90	90,710	90,75	90,71	90,690	90,710	90,710	90,71
Corona norvegese .	221,190	221,190	222,35	221,190	220,50	221,19	220 —	221,190	221,190	221,19
Corona svedese .	221,390	221,390	222,10	221,390	222 —	221,39	222,500	221,390	221,390	221,39
FIM	306,900	306,900	306,90	306,900	307 —	306,90	306,900	306,900	306,900	—
Escudo portoghese . .	11,270	11,270	11,20	11,270	11,25	11,27	11,280	11,270	11,270	11,27
Peseta spagnola	11,336	11,336	11,36	11,336	11,35	11,33	11,328	11,336	11,336	11,33

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 maggio 1985

Dollaro USA .	1977,250	Lira irlandese .	1995,850	Scellino austriaco .	90,700
Marco germanico .	638,100	Corona danese .	177, 90	Corona norvegese .	220,595
Franco francese	209,280	Dracma .	14,485	Corona svedese .	221,945
Fiorino olandese . .	565,020	E.C.U. . . .	1427,450	FIM	306,900
Franco belga .	31,692	Dollaro canadese .	1440,275	Escudo portoghese .	11,275
Lira sterlina .	. 2474,500	Yen giapponese .	7,849	Peseta spagnola	11,332
		Franco svizzero	759,250		

Media dei titoli del 16 maggio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	60 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 . .	98,500
» 6 % » » 1971-86 . .	95,450
» 6 % » » 1972-87 . . .	93,100
» 9 % » » 1975-90 .	92,700
» 9 % » » 1976-91 .	91,750
» 10 % » » 1977-92 .	93,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,275
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,450
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,200
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,800
» » » » 1- 6-1983/85 .	99,800
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,150
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,575
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,575
» » » » 1- 6-1982/86 . .	102,450
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,175
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,350
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,700
» » » » 1-10-1982/86 . .	101,550
» » » » 1-11-1982/86 .	101,750
» » » » 1-12-1982/86 . .	102,725
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,625
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,550
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,450
» » » » 1-10-1983/86 .	100,325
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,600
» » » » 1- 2-1983/87 . .	102,475
» » » » 1- 3-1983/87 . .	102,300
» » » » 1- 4-1983/87 . .	102,300
» » » » 1- 5-1983/87 .	102,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/87 .	102,500
» » » » 1-11-1983/87 .	101,250
» » » » 1-12-1983/87 .	101,400
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,250
» » » » 1- 8-1983/88 .	103 —
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,700
» » » » 1-10-1983/88 .	102,825
» » » » 1-11-1983/88 .	104,150
» » » » 1- 1-1984/88 .	101,700
» » » » 1- 2-1984/88 .	101,225
» » » » 1- 3-1984/88 . .	100,500
» » » » 1- 4-1984/88 .	100,650
» » » » 1- 5-1984/88 .	100,500
» » » » 1- 6-1984/88 .	101,200
» » » » 1-12-1983/90 . .	104,100
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,050
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,200
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,075
» » » » 1- 4-1984/91 .	101,950
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,200
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,250
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,650
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,600
» » » » 1- 9-1984/91 . .	101,300
» » » » 1-10-1984/91 .	100,900
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	100,200
» » » 17 % 1-10-1985	100,725
» » » 16 % 1- 1-1986	100,950
» » » 14 % 1- 4-1986	100,075
» » » 13,50 % 1- 7-1986 . . .	99,975
» » » 13,50 % 1-10-1986	100 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111,100
» » » » 22-11-1982/89 13 %	107,925
» » » » 1983/90 11,50 %	105,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

Sostanza attiva: GIBBERELLINE (A_4 — A_7)

Classe tossicologica: III/T

Fitoregolatore

Colture ammesse:	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Mele	—	0,1

Metodi di analisi per il formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA SCHERING S.P.A., via Mancinelli, 7, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Promalin	6324	3-4-1985	III	Gibberelline (Isomeri A_4 — A_7) puro g 1,8 6-Benziladenina pura g 1,8 Contiene alcool tetraidrofurfurilico	Schering, Nova Milanese (Milano) Abbott Lab., Illinois (U.S.A.)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Mele	0,1	—

Sostanza attiva: OXADIXIL

Classe tossicologica: II/C

Fungicida

Colture ammesse:	Intervallo di sicurezza (gg.)	Residui (ppm.)
Vite	15	1
Patata	10	0,1
Pomodoro	10	0,2

Metodi di analisi per il formulato e per ricerca di residui negli alimenti: DISPONIBILI.

IMPRESA BAYER ITALIA S.P.A., viale Certosa, 126, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Vitiril	6319	3-4-1985	III	Oxadixil puro g 10 Propineb puro g 56	Bayer, Filago (Bergamo) Sandoz, Palazzolo Milanese (Milano) Bayer Ag, Leverkusen (Ger. Occ.)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Vite	1	15
Pomodoro	0,2	10

IMPRESA SANDOZ PRODOTTI CHIMICI S.P.A., via Arconati, 1, Milano

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Sandofan M	6318	3-4-1985	III	Oxadixil puro g 10 Mancozeb puro g 56	Sandoz, Palazzolo Milanese (Milano) Sariaf, Faenza (Ravenna) Ravit, Paganica (L'Aquila)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Vite . . .	1	15
Pomodoro	0,2	10

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Sandofan F 12-60	6317	3-4-1985	III	Oxadixil puro g 12,5 Folpet puro g 60	Sandoz, Palazzolo Milanese (Milano) Sariaf, Faenza (Ravenna) Ravit, Paganica (L'Aquila)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Vite . . .	1	15
Pomodoro . . .	0,2	10
Patata	0,1	10

IMPRESA VERCHIM ASTERIAS S.P.A., via Tolara di Sotto, 85, Ozzano Emilia (Bologna)

PRESIDIO SANITARIO	Registrazione D.M.		Cl. toss.	Composizione	Stabilimento di produzione
	Numero	Data			
Oxifol	6320	3-4-1985	III	Oxadixil puro g 10 Folpet puro g 35	Verchim Asterias, Ozzano Emilia (Bologna) Sandoz, Palazzolo Milanese (Milano)

Colture trattate:	Residui (ppm.)	Intervallo di sicurezza (gg.)
Vite	1	15
Pomodoro	0,2	10
Patata	0,1	10

(2611)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diari delle prove scritte dei concorsi speciali, per esami, a posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, a novantasette posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1984, avranno luogo in Roma, sala conferenze delle ferrovie dello Stato, via Giolitti n. 34, nei giorni 10 e 11 giugno 1985, con inizio alle ore 8.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Del suddetto diario di esame sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, a cinque posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1984, avranno luogo in Roma, sala conferenze delle ferrovie dello Stato, via Giolitti n. 34, nei giorni 12 e 13 giugno 1985, con inizio alle ore 8.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Del suddetto diario di esame sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

(2682)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Bando di concorso a venti premi-acquisto per tesi di laurea interessanti la programmazione economica

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1984, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 127 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 19 aprile 1984, con il quale è stato approvato il bando di concorso a venti premi-acquisto per tesi di laurea su temi attinenti alla programmazione economica relativo all'anno 1984 attualmente in corso di espletamento;

Visti i decreti relativi agli analoghi concorsi banditi negli anni precedenti fin dal 1968;

Ritenuto che l'iniziativa risponde pienamente alle esigenze del Ministero in materia di programmazione economica, ed è compresa nei compiti di studio, indagini e rilevazioni, demandati al Ministero medesimo;

Ritenuto pertanto di bandire anche per il 1985 il concorso di cui trattasi;

Vista la legge di bilancio 22 dicembre 1984, n. 888;

Considerato che lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica prevede, tra l'altro, al cap. 1142, un apposito stanziamento per gli indicati « studi, indagini e rilevazioni »;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando di concorso a venti premi-acquisto di L. 1.000.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie indicate nel bando medesimo.

Art. 2.

Alla spesa di L. 20.000.000 si provvederà a carico dello stanziamento del cap. 1142 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1985.

Il presente decreto, con l'allegato bando, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1985
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 235

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI, A VENTI PREMI-ACQUISTO PER TESI DI LAUREA SU TEMI ATTINENTI ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

Art. 1.

E' indetto un concorso a venti premi-acquisto, dell'importo di L. 1.000.000 ciascuno, per tesi di laurea, su temi attinenti alla programmazione economica, in una delle seguenti discipline: politica economica, economia politica, scienza delle finanze, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che avranno conseguito la laurea presso le università e gli istituti superiori universitari italiani nel corso dell'anno 1985.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica la tesi di laurea, in duplice copia, entro e non oltre il 28 febbraio 1986.

Art. 4.

La tesi dovrà essere accompagnata da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta legale, il candidato deve:

indicare le generalità, la data e luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito agli effetti del concorso;

dichiarare sotto la sua personale responsabilità di essere cittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato politico, di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

dichiarare di cedere, in caso di assegnazione del premio-acquisto, al Ministero del bilancio e della programmazione economica i diritti esclusivi di utilizzazione, anche economica, delle tesi, in ogni forma e modo, ivi compresi quelli della pubblicazione.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata nelle forme di legge. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea con l'indicazione della votazione;

b) certificato dei voti riportati negli esami nel corso di laurea;

c) breve presentazione del professore relatore della tesi;

d) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

e) elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, dei titoli e della tesi, presentati per il concorso.

Art. 5.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con la tesi, i titoli ed i documenti, entro il termine di cui al precedente art. 3. Scaduto detto termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli oltre a quelli già presentati.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini in parola si terrà conto della data di arrivo del plico al Ministero del bilancio e della programmazione economica, stabilita dal timbro che il Ministero medesimo apporrà sulla domanda. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. Al riguardo farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, corredate dalla tesi e dagli altri allegati, non saranno pervenute entro il termine sopra indicato.

Art. 6.

La commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi-acquisto è composta da tre professori universitari di ruolo e da due dirigenti del ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sarà nominata con apposito decreto ministeriale.

Un funzionario del ruolo della ex carriera direttiva, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, del Ministero medesimo, eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 7.

La commissione esprimerà un giudizio di merito per ogni candidato ed assegnerà a ciascuno un punteggio.

Al riguardo, ogni membro della commissione dispone di venti punti.

Saranno compresi nella graduatoria degli idonei coloro che avranno conseguito un punteggio pari a 8/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione per ciascun candidato.

Saranno dichiarati vincitori i candidati classificati ai primi venti posti di detta graduatoria.

Art. 8.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica acquista le tesi dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori corrispondendo il premio di cui all'art. 1.

I premi, che risultino disponibili per rinuncia di taluni dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministero ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Si considerano rinunciatari anche coloro che non ritirino il premio entro novanta giorni dalla relativa comunicazione.

Ove più candidati si classifichino con lo stesso punteggio, la graduatoria fra costoro sarà stabilita discrezionalmente dalla commissione giudicatrice la quale terrà conto, a tal fine, della valutazione complessiva del candidato tratta dall'esame della tesi o dei titoli indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), di cui al quarto comma dell'art. 4.

Art. 9.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica si riserva la facoltà di utilizzare, anche economicamente, in ogni forma e modo, le tesi premiate, nonché di pubblicare quelle che, a giudizio della commissione, presentino un particolare interesse ai fini della programmazione economica.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ROMITA

(2626)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a duecentottanta posti di vice consigliere di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a duecentottanta posti di vice consigliere di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 16 marzo 1985, si svolgeranno in Roma, presso il salone delle conferenze delle ferrovie dello Stato di Roma-Termini, primo piano, via Giolitti n. 34 (lato Termini Alitalia) nei giorni 5 e 6 luglio 1985, alle ore otto di ciascuno di detti giorni.

Il presente avviso ha valore, a tutti gli effetti, di notifica, nei confronti di tutti i candidati.

Il tempo assegnato per la effettuazione delle prove scritte è di otto ore per ciascuna prova.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità idoneo e valido, nonché della documentazione comprovante la presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso, oppure l'inoltro della stessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

I candidati non possono portare nell'aula di esame, libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste, ecc. Sono ammessi esclusivamente i codici di legislazione ed altre fonti normative, purché non commentati.

L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il materiale e/o per gli effetti personali dei candidati, trattenuti dagli addetti alla vigilanza.

La mancata presentazione, per qualunque motivo, dei candidati alla sede di esame indicata, comporta l'esclusione degli stessi dal concorso.

(2628)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetti con decreto ministeriale 18 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 12 marzo 1985, avranno luogo nei giorni 4 e 5 febbraio 1986 alle ore otto, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(2599)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove del concorso pubblico a due posti di operaio specializzato nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile, per le esigenze di servizio della direzione di circoscrizione aeroportuale di Bologna.

Il diario delle prove del concorso pubblico a due posti di operaio specializzato «conducente di automezzi e trattori» in prova nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile, per le esigenze di servizio della direzione di circoscrizione aeroportuale di Bologna, indetto con decreto ministeriale 7 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 19 marzo 1985, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1985.

(2666)

CORTE DEI CONTI

Concorso speciale, per esami ad un posto di primo dirigente

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale sono state stabilite la nuova pianta organica e le denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 8 ottobre 1984, n. 658;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro E della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili tre posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato, altresì, che alla data del 31 dicembre 1984 non risultano disponibili nel quadro suddetto posti di dirigente da conferire ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopra citata;

Ritenuto che dei predetti tre posti disponibili nella qualifica di primo dirigente sono conferibili, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, due posti mediante scrutinio per merito comparativo e un posto attraverso la procedura del concorso speciale per esami, in conformità ai criteri interpretativi di utilizzazione della frazione di posto di cui al punto 1.4 della circolare del Ministro della funzione pubblica in data 19 luglio 1984, n. 12531/500.8;

Considerato che la Corte dei conti ha provveduto alla procedura di conferimento dei due posti mediante scrutinio per merito comparativo, con comunicazioni individuali ai dipendenti della carriera direttiva indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *a*) e comma sesto della legge 10 luglio 1984, n. 301;

Ritenuto che occorre procedere sollecitamente all'emanazione del bando relativo al concorso speciale per esami;

Sentito il consiglio di presidenza, il quale nelle sedute del 15 ottobre e 19 dicembre 1984, si è espresso riguardo al programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

Posto conferibile nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo di cui al quadro E tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un concorso speciale per esami ad un posto.

Al predetto concorso sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della Corte dei conti inquadrati nelle qualifiche VII e superiori che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti al concorso speciale per esami dovranno presentare, al segretariato generale della Corte dei conti, domanda di ammissione redatta su carta semplice e rivolta al Presidente della Corte dei conti.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare:

il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la qualifica rivestita, il domicilio o il recapito presso il quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione in originale o in copia autenticata in regola con le disposizioni fiscali che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 3.

Prove d'esame

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte e in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale della Corte dei conti.

L'altra prova scritta, a contenuto teorico, verterà sulle discipline giuridiche attinenti a settori di particolare rilievo per l'amministrazione (diritto amministrativo e contabilità generale dello Stato).

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

diritto civile;

diritto costituzionale;

scienza delle finanze e diritto finanziario;

economia politica;

principi generali di statistica.

Esso deve concorrere insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle stesse.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

A parità di punteggio si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Graduatoria

La graduatoria generale di merito, quella del vincitore del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel termine di 10 giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla preferenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* anzidetta.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del presidente della Corte dei conti e sarà costituita da un presidente di sezione della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale.

Art. 6.

Nomina vincitore

La nomina del vincitore decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 7.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti nominati mediante il concorso speciale per esami indetto con il presente decreto unitamente a quelli promossi nella qualifica di primo dirigente mediante scrutinio per merito comparativo, sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a 4, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 8.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1985
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 361

(2647)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di aiutante tecnico nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché il relativo regolamento d'esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 24-*bis* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratori dell'Istituto predetto che si è pronunciato nella seduta del 18 settembre 1984;

Vista la deliberazione n. 12, allegata al verbale n. 85 del 9 ottobre 1984, del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. *Detti posti sono messi a concorso per l'ufficio tecnico.*

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

C) Idoneità fisica al servizio da prestare; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

D) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con una stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I) titoli di servizio: punti 0,50 per anno o frazione non inferiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 2,50; il punteggio verrà calcolato sommando tra loro i singoli periodi di servizio valutabile;

cat. II) altri titoli, ivi compresa l'iscrizione nelle liste speciali giovanili di disoccupazione (da determinare da parte della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

Ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso non sarà attribuito alcun punteggio.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

In caso di valutazione di lavori prodotti in collaborazione la commissione accerterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori medesimi.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 5.

Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) *Prova scritta*:

consisterà in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica su: nozioni elementari di meccanica ed elettrotecnica;

b) *Prova pratica*:

esecuzione di semplici operazioni per il controllo e la conduzione dei principali impianti tecnici, idrici, termici, di condizionamento e di aspirazione dell'aria; uso della relativa strumentazione;

c) *Colloquio*:

argomenti delle prove scritta e pratica;
ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 42, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 28 giugno 1985 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritta e pratica di cui al precedente art.* 5.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1985 per sostenere la prova scritta, muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. I predetti candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1985.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta, il voto ottenuto nella prova pratica e il voto riportato nel colloquio.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 8.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli, per loro diretta iniziativa.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 8.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione allo impiego. Tali graduatorie saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 8) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5 e 6 del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dalla assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad aiutante tecnico nel ruolo della ex carriera esecutiva sopracitata.

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti messi a concorso, nel caso in cui questi si rendessero eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla quarta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1985

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1985
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 277

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito) . . . .
nato a . . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . . . e residente dal (*a*) . . . . . .
in . . . . (provincia di . . . . . .)
c.a.p. . . . . . via . . . . n. . .
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1985.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché (*b*) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . . .

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito in data . . . presso .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . .,

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . c.a.p. . . numero telefonico .

Data, .

Firma (*f*) . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazoni.

(*f*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

(2606)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattordici posti di aiutante tecnico nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché il relativo regolamento d'esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 24-*bis* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratori dell'Istituto predetto che si è pronunciato nella seduta del 18 settembre 1984;

Vista la deliberazione n. 12, allegata al verbale n. 85 del 9 ottobre 1984, del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattordici posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Detti posti sono messi a concorso per i seguenti laboratori: biochimica clinica (un posto), ematologia (un posto), farmacologia (due posti), ingegneria biomedica (un posto), parassitologia (un posto), tossicologia applicata (due posti), virologia (un posto), servizi amministrativi e del personale (cinque posti).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

C) idoneità fisica al servizio da prestare; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

D) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto, dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena, 299 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con una stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a 5 punti.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I) titoli di servizio: punti 0,50 per anno o frazione non inferiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 2,50; il punteggio verrà calcolato sommando tra loro i singoli periodi di servizio valutabile;

cat. II) altri titoli, ivi compresa l'iscrizione nelle liste speciali giovanili di disoccupazione (da determinare da parte della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

Ai titoli di studio superiori a quello richesto per l'ammissione al concorso non sarà attribuito alcun punteggio.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relatvi coefficenti. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

In caso di valutazione di lavori prodotti in collaborazione la commissione accerterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori medesimi.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 5.

Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) *Prova scritta*:

consisterà in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica su: nozioni elementari di elaborazione dati.

b) *Prova pratica*:

esecuzione di una semplice operazione di immissione od emissione dati con un calcolatore elettronico I.B.M. 4341 mod. 1, utilizzando terminali-video, sistemi di video-scrittura e stampanti.

c) *Colloquio*:

argomenti delle prove scritta e pratica;
ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 42, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 settembre 1985 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritta e pratica di cui al precedente art.* 5.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1985 per sostenere la prova scritta, muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. I predetti candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1985.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta, il voto ottenuto nella prova pratica e il voto riportato nel colloquio.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la gradautoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 8.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli, per loro diretta iniziativa.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 8

La graduatoria di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. Tali graduatorie saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 8) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5 e 6 del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad aiutante tecnico nel ruolo della ex carriera esecutiva sopracitata.

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti messi a concorso, nel caso in cui questi si rendessero eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla quarta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1985

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1985
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 278

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito) . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (*a*) . . . . in . . . . . . (provincia di . . . . .) c.a.p. . . via . . . . n. chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattordici posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1985.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché (*b*) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (c) .

3) non ha riportato condanne penali (d);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . presso

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (e);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . c.a.p. . . numero telefonico .

Data, .

Firma (f) .

(a) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(b) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(c) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(d) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso.

(e) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(f) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

(2635)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Diari e sedi delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi quindici posti di consigliere di terza classe (settima qualifica funzionale) nel ruolo della carriera direttiva.

Le prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi quindici posti di consigliere di terza classe in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, indetti con deliberazione n. 38/P del 14 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1985, avranno luogo in Roma, con inizio alle ore 8,30, presso le sedi a fianco di ciascun concorso indicate, secondo il seguente diario:

concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere di terza classe in prova, riservato ai laureati in ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, matematica, fisica, scienze dell'informazione: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 - Roma: giorni 3 e 4 luglio 1985;

concorso pubblico, per esami, a nove posti di consigliere di terza classe in prova, riservato ai laureati in economia e commercio, scienze economiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, matematica: sala delle conferenze C.I.F.I. dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sita in via Giolitti, 34 - Roma: giorni 9 e 10 luglio 1985;

concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere di terza classe in prova, riservato ai laureati in giurisprudenza ed economia e commercio: sala delle conferenze C.I.F.I. dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sita in via Giolitti, 34 - Roma: giorni 11 e 12 luglio 1985.

(2630)

REGIONE CALABRIA

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, e correlativi trasferimenti a posizioni funzionali apicali di personale sanitario presso le unità sanitarie locali della regione.

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, e correlativi trasferimenti per la copertura dei seguenti posti:

U.S.L. n. 1:

un posto di direttore sanitario;

U.S.L. n. 2:

un posto di primario di anestesia - Castrovillari;

U.S.L. n. 7:

un posto di primario chirurgo - Presidio ospedaliero di Rossano;

U.S.L. n. 9:

un posto di primario di medicina - divisione Valentini - Presidio ospedaliero Annunziata di Cosenza;

un posto di primario di neurochirurgia - Presidio ospedaliero Annunziata di Cosenza;

U.S.L. n. 10:

un posto di primario centro trasfusionale - Presidio ospedaliero di Paola;

un posto di direttore sanitario - Presidio ospedaliero di Paola;

U.S.L. n. 12:

un posto di primario laboratorio analisi;

U.S.L. n. 13:

un posto di direttore sanitario;

U.S.L. n. 17:

un posto di primario anatomia e istologia patologica - Presidio ospedaliero di Lametia Terme;

un posto di primario radiologia - Presidio ospedaliero di Soveria Mannelli;

U.S.L. n. 18:

un posto di primario laboratorio analisi - Presidio ospedaliero Madonna dei Cieli di Catanzaro;

U.S.L. n. 27:

un posto di primario chirurgo - Presidio ospedaliero di Taurianova;

U.S.L. n. 28:

un posto di primario anatomia e istologia patologica - Presidio ospedaliero di Locri;

U.S.L. n. 31:

un posto di primario laboratorio analisi cliniche - Presidio ospedaliero Ospedali riuniti di Reggio Calabria;

un posto di primario microbiologia - Presidio ospedaliero Ospedali riuniti di Reggio Calabria;

un posto di primario anatomo-patologo - Presidio ospedaliero Ospedali riuniti di Reggio Calabria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità, ufficio concorsi, in Catanzaro.

(2648)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1985, n. 4.

Norme concernenti il funzionamento dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'artigianato - A.R.S.A.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 18 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione dell'Azienda

L'Azienda regionale per lo sviluppo dell'artigianato (A.R.S.A.) è dotata di autonomia funzionale ed amministrativa ai sensi dell'art. 58 dello statuto regionale.

Art. 2.

Struttura dell'Azienda

La struttura organizzativa dell'A.R.S.A. è costituita da: un ufficio affari, due servizi amministrativo e tecnico-commerciale) e sei unità operative.

L'ufficio che ha sede in Potenza, costituisce lo strumento organizzativo idoneo al soddisfacimento di tutte le esigenze di funzionamento dell'Azienda secondo i compiti specifici individuati nella presente legge; opera sulla base delle determinazioni collegiali adottate dal consiglio di amministrazione; cura la segreteria del consiglio di amministrazione; dirige e coordina i servizi per l'attuazione delle finalità aziendali.

Esso è strutturato in due servizi:

a) servizio amministrazione;
b) servizio tecnico-commerciale.

I servizi costituiscono la struttura intermedia tra ufficio e unità operative dell'organizzazione aziendale e concorrono alla formulazione ed alla realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze dell'ufficio.

Il servizio amministrativo, che ha sede in Potenza, cura l'amministrazione dell'Azienda, del personale e l'economato.

Il servizio tecnico-commerciale, che ha sede in Potenza, cura la organizzazione e la realizzazione delle mostre e fiere che si tengono sul territorio nazionale ed estero, facendo salve per quest'ultimo le intese con il Governo previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 svolgendo contemporaneamente il compito di assistenza tecnica per la selezione dei prodotti e per l'aggiornamento dei campionari in stretta collaborazione con le unità operative.

Il servizio tecnico-commerciale è costituito da sei unità operative aventi sede a Lagonegro, Matera, Marconia di Pisticci, Potenza, Venosa e Villa d'Agri.

Le unità operative costituiscono la struttura elementare dell'organizzazione aziendale ed hanno il compito di prestare assistenza tecnica per lo sviluppo dell'artigianato regionale secondo le finalità stabilite al successivo art. 3 della presente legge e secondo le direttive ricevute.

Art. 3.

Finalità dell'Azienda

L'Azienda in attuazione degli orientamenti programmatici del consiglio regionale e delle direttive organizzative della giunta regionale svolge i seguenti compiti:

a) fornisce assistenza tecnica integrata ad imprese artigiane di qualsiasi settore per tutte le esigenze della migliore organizzazione della produzione, della promozione e delle vendite;

b) promuove ed assiste la cooperazione artigiana nelle sue varie forme;

c) contribuisce alla formazione di programmi regionali e zonali di sviluppo fornendo indicazioni, suggerimenti, informazioni e proposte per il settore dell'artigianato;

d) propone alla Regione specifiche iniziative di intervento rivolte alla migliore formazione generale e professionale degli artigiani e dei quadri che debbono operare nel settore;

e) predispone, su incarico della Regione, le istruttorie tecnico-economiche relative alle facilitazioni economiche e finanziarie che la Regione stessa mette in atto nei confronti delle imprese artigiane ai sensi della legge regionale 1° luglio 1976, n. 22, e sue successive integrazioni e modificazioni, e predispone i programmi necessari allo svolgimento dei corsi di formazione e di qualificazione professionale artigiana realizzati dalla giunta regionale;

f) assume iniziative dirette per la programmazione e la attuazione di interventi che, nel quadro delle norme vigenti, permettono di favorire lo sviluppo dell'artigianato;

g) svolge attraverso forme, ritenute le più opportune, una capillare opera d'informazione sui problemi dell'artigianato e redige appositamente una rivista da pubblicare con periodicità trimestrale che viene inviata gratuitamente a tutte le aziende artigiane iscritte all'albo;

h) organizza la partecipazione dell'artigianato regionale alle mostre e fiere più qualificate di intesa con l'ufficio artigianato della Regione;

i) predispone, su incarico delle comunità montane e dei comuni, i piani di insediamento produttivo delle aziende artigiane e collabora con gli enti subregionali, con gli altri enti pubblici che operano per l'artigianato e con le associazioni di categoria;

l) cura la propaganda e la conoscenza dell'artigianato lucano sul territorio lucano, sul territorio nazionale e collabora con gli organi competenti per il raggiungimento degli stessi fini sui mercati esteri, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77.

Art. 4.

Organi dell'Azienda

Sono organi dell'Azienda:

a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.

Art. 5.

Il presidente

Il presidente dell'Azienda è nominato, nell'ambito dei membri componenti il consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 6, lettera *a*), della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione del consiglio regionale.

Il presidente è il legale rappresentante dell'Azienda; presiede il consiglio di amministrazione e ne attua le deliberazioni; compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Azienda e sovraintende alla sua gestione.

Il presidente decide sugli atti e contratti necessari per l'attività aziendale che comportano una spesa inferiore a 5 milioni di lire informandone il consiglio di amministrazione, che deve ratificarli nella seduta immediatamente successiva.

Le funzioni di presidente sono esercitate, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, nominato con le medesime modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri compreso il presidente, nominati dal consiglio regionale così ripartiti:

a) sei rappresentanti della Regione eletti, nell'ambito di coloro che siano esperti del settore e non facenti parte delle organizzazioni di cui alla successiva lettera *b*), dal consiglio regionale con sistema di votazione che assicuri la presenza delle minoranze;

b) cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella Regione, designati in relazione alla loro rappresentatività e consistenza organizzativa.

Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

In caso di dimissioni o di vacanza i membri che vengono nominati in sostituzione durano in carica per il periodo di nomina dei membri sostituiti.

Il consiglio può essere sciolto con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione del consiglio regionale, per impossibilità di funzionamento o irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento stesso.

Il decreto di scioglimento provvederà contestualmente alla nomina di un commissario.

La ricostituzione del consiglio va effettuata entro sei mesi.

Art. 7.

Riunione del consiglio di amministrazione

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di norma ogni bimestre oppure quando ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri.

L'avviso di convocazione, con la indicazione degli oggetti da trattare, deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza il consiglio può essere convocato a mezzo di comunicazione telegrafica con preavviso di 48 ore.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti, salvo per gli oggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del successivo art. 8, le cui deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei componenti.

Art. 8.

Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione:

a) predispone, appositamente incaricato dalla giunta regionale, il programma pluriennale di sviluppo dell'artigianato in armonia con la programmazione regionale;

b) approva i programmi operativi annuali ed il relativo bilancio di previsione entro il mese di settembre di ogni anno, a decorrere dal 1985, e a norma del successivo art. 13;

c) approva, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il conto consuntivo dell'esercizio unitamente ad un rapporto sull'attività svolta;

d) propone all'approvazione del consiglio regionale, ai fini dell'adozione del relativo provvedimento legislativo, la pianta organica del personale e le sue variazioni;

e) delibera sugli atti e contratti necessari per l'attività aziendale che comportino variazioni rispetto al programma annuale ed al relativo bilancio approvato;

f) delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni;

g) delibera su tutti gli altri affari che ad esso siano sottoposti dal presidente.

Le delibere del consiglio di amministrazione di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al punto *d*), sono soggette all'approvazione della giunta regionale e divengono esecutive trascorsi venti giorni dalla data della loro trasmissione.

Art. 9.

Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto di tre membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due ed è costituito con decreto del presidente della Regione.

I componenti saranno scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda con ispezioni e revisioni periodiche e redige una relazione annuale che viene allegata al conto consuntivo dell'esercizio finanziario.

Il consiglio regionale elegge il revisore presidente che avrà il compito di convocare il collegio stesso.

Il presidente del collegio può partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione ogni volta che lo ritenga necessario.

Art. 10.

Le indennità per il presidente, per il vice presidente, per i componenti il consiglio di amministrazione e per il collegio dei revisori saranno determinate con successiva legge regionale.

Art. 11.

Abrogazione

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme legislative che siano con essa incompatibili.

Art. 12.

Finanziamenti

Per l'attuazione dei suoi compiti, l'Azienda dispone delle seguenti fonti d'entrata:

a) contributo ordinario della Regione;

b) contributi straordinari della Regione, finalizzati a precisa attività non prevista nel bilancio annuale di previsione, cui provvederà con legge apposita;

c) eventuali altre entrate o contributi di altri enti, associazioni e privati, e/o previsti dalle norme vigenti.

Art. 13.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Azienda ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Con atto del consiglio di amministrazione l'esercizio provvisorio può essere protratto al massimo fino al successivo 31 marzo.

Il programma operativo annuale ed il relativo bilancio di previsione, approvati secondo le procedure di cui al precedente art. 8, sono allegati al bilancio della Regione.

Previa autorizzazione della giunta regionale, nel corso dell'esercizio finanziario, l'Azienda può istituire nuovi capitoli per lo svolgimento, anche temporaneo, di nuove attività e di nuovi servizi.

Art. 14.

Personale

Al personale dell'Azienda compete il trattamento giuridico ed economico del personale della regione Basilicata ai sensi della legge regionale 12 marzo 1984, n. 6, relativa a «Recepimento dell'accordo di lavoro del 29 aprile 1983 concernente il personale delle regioni a statuto ordinario», nonché successive modificazioni ed integrazioni.

I diciassette collaboratori ed i cinque funzionari, dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, immessi nei ruoli organici dell'Azienda a seguito di concorso pubblico effettuato ai sensi della legge regionale 6 novembre 1979, n. 40, vengono collocati, purché in possesso dei requisiti di legge, rispettivamente al VI livello funzionale ed all'VIII livello funzionale secondo le norme della legge regionale numero 6/84.

Il ruolo organico del personale dell'Azienda viene determinato come segue:

Qualifica	Dotazione
Dirigente di ufficio - 2ª qualifica dirigenziale . .	1
Dirigente di servizio 1ª qualifica dirigenziale . .	2
Funzionario responsabile unità operativa - VIII livello	6
VI livello	17
V livello	1
IV livello - Dattilografo	2
III livello - Autista	1
II livello - Commesso	2
	32

Art. 15.

Il direttore

Il direttore, la cui figura corrisponde al dirigente di ufficio previsto nella pianta organica del precedente articolo, dirige e coordina i servizi dell'Azienda e ne risponde al consiglio di amministrazione ed al presidente, svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dei provvedi-

menti del presidente, esercita gli altri compiti inerenti la gestione che gli sono affidati dal presidente o dal consiglio di amministrazione.

In particolare spetta al direttore:

di elaborare il piano organizzativo dell'Azienda nei rispetto degli orientamenti dell'organo politico;

di stabilire le modalità operative e di lavoro da adottare nei servizi e nelle unità operative;

di richiedere periodicamente ai dirigenti relazioni sull'andamento funzionale della struttura ad essi affidata;

di presentare proposta motivata, all'organo da cui dipendono, in ordine alla revoca della titolarità dei dirigenti.

I servizi e le unità operative, in caso di ritardi ed insufficienze nell'azione dell'ufficio, possono inviare al direttore motivati rilievi e note critiche al fine di ristabilire la tempestività e l'efficienza dell'attività amministrativa.

Il direttore, ai fini del migliore collegamento tra consiglio di amministrazione e personale dell'Azienda, presiede la conferenza quadriennale dei dipendenti dell'A.R.S.A., da effettuarsi obbligatoriamente e durante le ore di servizio, che avrà lo scopo di informare il personale stesso circa le linee politiche dell'Azienda decise dal consiglio di amministrazione e di permettere al direttore medesimo di impartire le dirette operative relative.

Il direttore è inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale.

La copertura del relativo posto avverrà mediante effettuazione di pubblico concorso, per titoli ed esami, scritti ed orali, secondo la legge regionale.

Art. 16.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 marzo 1985

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1985, n. **5.**

Rideterminazione dell'indennità di presenza ai componenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate di controllo sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 18 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le indennità di presenza previste dall'art. 1 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 46, sono rideterminate nella seguente misura:

L. 60.000 al presidente o, in assenza, al facente funzioni;

L. 45.000 agli esperti eletti dal consiglio regionale ed agli altri componenti.

L'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 7, viene corrisposta ai componenti del comitato e delle sezioni decentrate che non hanno la residenza o il domicilio o l'abituale dimora nel comune in cui ha sede l'organo di controllo del quale i medesimi fanno parte.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio 1985, con lo stanziamento previsto al cap. 300 dello stato di previsione della spesa per il predetto esercizio e per gli anni successivi allo stesso o corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 marzo 1985

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1985, n. **6.**

Integrazione all'art. 7 della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 5.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 18 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 5, viene così modificato:

La predetta norma non si applica per i consiglieri che a qualsiasi titolo ed in qualunque circostanza dovessero far uso del mezzo di proprietà della Regione o che abbiano abituale dimora nel capoluogo della Regione.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 marzo 1985

AZZARA'

(1984)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1985, n. **19.**

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1985, n. 10: « Integrazione della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 1° *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale 23 gennaio 1985, n. 10 « Integrazione della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino* ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 26 febbraio 1985.

BERNINI

(1564)

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1985, n. **20.**

Intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'8 marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Per il miglioramento e il recupero del patrimonio edilizio scolastico, la Regione concede contributi per lavori di ampliamento, completamento e sistemazione di edifici adibiti o da adibire a sedi di scuole materne, statali e non statali, nonché di scuole elementari e medie, statali e legalmente riconosciute.

Art. 2.
Destinatari

Hanno titolo alla concessione dei contributo di cui all'art. 1, gli enti locali proprietari degli edifici e le istituzioni pubbliche o private che, proprietarie degli edifici, gestiscono direttamente le scuole o concedono a uso scolastico per almeno dieci anni a titolo gratuito o a canone simbolico, l'utilizzo degli edifici di loro proprietà a enti pubblici o a comitati di gestione rappresentativi anche delle famiglie degli alunni.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Al fine di accedere ai benefici della presente legge, le domande, pena l'esclusione dal programma di ripartizione dei fondi, devono essere formulate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, e corredate inoltre dai seguenti documenti:

a) dichiarazione giurata attestante la proprietà dell'immobile e che i lavori, per i quali si richiede il contributo, non sono ancora iniziati;

b) impegno dell'ente locale o dell'istituzione pubblica o privata, assunto e redatto nelle debite forme, dal quale risulti che l'immobile verrà destinato a uso scolastico per almeno dieci anni e concesso a titolo gratuito o a canone simbolico;

c) dichiarazione, rilasciata dall'autorità scolastica competente, attestante il numero degli alunni frequentanti il plesso scolastico per il quale si richiedono i benefici della presente legge relativo all'ultimo triennio.

Art. 4.
Piano di riparto

Il piano di riparto viene definito secondo le procedure contenute nell'art. 5 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 5.
Misura del contributo

Il limite massimo della spesa ritenuta ammissibile ai fini del contributo regionale non può eccedere la somma di lire 200 milioni, indipendentemente dall'importo complessivo del progetto o preventivo di spesa presentati.

La misura del contributo non può superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 6.
Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi è disposta in unica soluzione con decreto del dirigente del dipartimento per i lavori pubblici sulla base del certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal genio civile regionale competente per territorio.

La richiesta di erogazione del contributo dovrà essere presentata al dipartimento dei lavori pubblici, corredata del certificato di cui al comma precedente, entro trentasei mesi dalla data di approvazione del programma di riparto, pena la decadenza del contributo stesso.

Art. 7.
Fondi disponibili per provvedimenti di revoca o decadenza

I fondi che si rendessero disponibili per provvedimenti di revoca o per decadenza o per accertamenti di economia, sono utilizzati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per interventi di particolare urgenza e indifferibilità o per opere relative a domande non accolte, purché ammissibili a contributo.

Art. 8.
Abrogazione delle leggi

Sono abrogate le leggi regionali 21 luglio 1978, n. 36, 17 luglio 1981, n. 39 e 22 dicembre 1981, n. 77.

Art. 9.
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi già stanziati sul cap. 71020 (contributi ai comuni e istituzioni pubbliche e private per l'adattamento e il riattamento di edifici per scuole materne, elementari e medie) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con legge di bilancio.

Art. 10.
Norme transitorie

Nella prima applicazione della presente legge verranno prese in considerazione tutte le domande relative al 1985, presentate agli uffici regionali ai sensi della precedente normativa in materia, nonché quelle presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale, nel caso non sia costituita la competente commissione consiliare procede all'approvazione del programma di riparto per il 1985 in deroga al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 42.

Art. 11.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 marzo 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1985, n. **21.**

Modifica alla legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21, concernente il piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'8 marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 14, primo comma, della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21, viene soppresso l'inciso: «dichiarati montani o depressi, ai sensi delle vigenti leggi».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 marzo 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1985, n. **22.**

Proroga del termine fissato dall'art. 106 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, come modificato dalla legge regionale 12 giugno 1984, n. 27.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'8 marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 106 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, modificato dalla legge regionale 12 giugno 1984, n. 27, è così sostituito:

«In ogni caso, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non sarà più consentita l'adozione di nuovi programmi di fabbricazione o l'adozione di varianti generali a quelli attuali; dopo il 31 dicembre 1985 i comuni non potranno più dotarsi di piani urbanistici attuativi in esecuzione di un programma di fabbricazione e comunque, nei due anni successivi, dovranno sostituire il programma di fabbricazione con il piano regolatore generale redatto ai sensi dei citati articoli 9 e 10».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 marzo 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1985, n. **23.**

Modifica della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 62: «Interventi straordinari per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'8 marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A integrazione e modifica di quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 62, in deroga alla normativa vigente possono beneficiare del contributo anche gli enti esclusi dalla ripartizione dei fondi negli esercizi 1981, 1982, 1983 per avere parzialmente o totalmente eseguito i lavori prima del sopralluogo del genio civile competente per territorio, sempre che gli interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentino, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante che i lavori previsti nella domanda originaria hanno avuto inizio successivamente alla presentazione della domanda medesima.

L'ammontare della spesa ritenuta ammissibile è determinato sulla base dell'attestazione di esecuzione dei lavori rilasciata dal genio civile competente per territorio.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il programma di ripartizione dei fondi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'erogazione dei contributi è disposta in unica soluzione con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 marzo 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1985, n. **24.**

Tutela ed edificabilità delle zone agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'8 marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge si propone di disciplinare l'uso del territorio agricolo, perseguendo le finalità di:

salvaguardare la destinazione agricola del suolo, valorizzandone le caratteristiche ambientali e le specifiche vocazioni produttive;

promuovere la permanenza nelle zone agricole in condizioni adeguate e civili degli addetti all'agricoltura;

favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente soprattutto in funzione delle attività agricole.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle zone agricole così come definite all'art. 2.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini della presente legge sono definiti:

a) zone agricole: i terreni di cui alla lettera *E*) del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, individuati come tali negli strumenti urbanistici e, nei comuni che non abbiano individuato le zone territoriali omogenee ai sensi di detto decreto, tutti i terreni ricadenti al di fuori della perimetrazione di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

b) fondo rustico: l'insieme dei terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui, costituenti una stessa azienda, e iscrivibili, sia pur parzialmente, in un cerchio di m 4.000 di diametro nelle zone agrarie di pianura e collina e di m 8.000 per quelle di montagna, ovvero collegati tra loro con nesso funzionale tecnico-economico sulla base del piano di sviluppo aziendale, approvato ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;

c) azienda agricola vitale: il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di una impresa agricola sul fondo rustico avente una superficie complessiva almeno pari a quella minima, come definita dall'art. 3;

d) casa di abitazione: il complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla residenza della famiglia rurale;

e) annessi rustici: il complesso di strutture edilizie, organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola a esso collegata, anche a carattere associativo ivi comprendendo gli allevamenti, l'acquacoltura o altre colture specializzate, diverse da quelli di cui al punto *g*);

f) insediamenti di tipo agro-industriali: il complesso di strutture edilizie e impianti non collegati con nesso funzionale a uno specifico fondo rustico, ma destinati alla conservazione, trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti prevalentemente agricoli o a servizio dell'agricoltura;

g) allevamenti zootecnici e impianti di acquacoltura: il complesso di strutture edilizie e impianti a ciò organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale a uno specifico fondo rustico;

h) aggregato abitativo: il complesso degli edifici al servizio del fondo, dotati di unico accesso e costituiti da abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di m 100 nelle zone di pianura e m 200 nelle zone di collina e montagna.

Art. 3.

Criteri per l'edificazione in zona agricola

L'edificazione di case di abitazione nelle zone agricole è concessa alle seguenti condizioni:

1) che sia in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo, singolo o associato e degli addetti all'azienda, coadiuvanti e/o dipendenti dalla stessa;

2) che costituisca o venga a costituire un unico aggregato abitativo e sia istituito un vincolo di destinazione d'uso dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico;

3) che il fondo rustico presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture, le seguenti superfici minime con i seguenti indici di densità edilizia:

a) di 60 Ha con la cubatura massima di 10 mc/Ha per i terreni a bosco ceduo, canneto e pascolo cespugliato;

b) di 40 Ha con la cubatura massima di 15 mc/Ha per i terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto;

c) di 30 Ha con la cubatura massima di 20 mc/Ha per i terreni a castagneto da frutto e pioppeto specializzato;

d) di 10 Ha con la cubatura massima di 60 mc/Ha per i terreni a risaia stabile;

e) di 6 Ha con la cubatura massima di 100 mc/Ha per i terreni a seminativo, seminativo arborato, seminativo irriguo, prato, prato arborato, prato irriguo, prato irriguo arborato, prato a marcita;

f) di 2 Ha con la cubatura massima di 300 mc/Ha per i terreni con coltura specializzata a vigneto, frutteto, celseto, oliveto;

g) di 1 Ha con la cubatura massima di 600 mc/Ha per i terreni a orto, orto irriguo, vivaio, serre e floricoltura intensiva.

Le superfici minime, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del punto 3) del precedente comma possono essere ridotte nella misura massima di 1/3 nelle zone agrarie di pianura e collina e nella misura massima della metà nelle zone agrarie di montagna, sulla base di un piano aziendale approvato ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, e per zone di montagna secondo quanto previsto dalla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29.

Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale, la superficie minima per l'edificabilità è quella derivante dalla somma delle superfici d i singoli terreni, quando questa somma consenta, in rapporto alla coltura praticata e ai parametri stabiliti nel primo comma, un'edificazione non inferiore a un volume di 600 mc. Il volume della nuova costruzione a destinazione abitativa è calcolato in base ai parametri del presente articolo.

Salvo quanto disposto dagli strumenti urbanistici vigenti, oltre i 1.300 metri d'altitudine è vietata qualsiasi costruzione, fatta eccezione per gli impianti tecnologici di uso o interesse collettivo, i rifugi alpini aperti al pubblico, le malghe, nonché le abitazioni funzionali alla loro conduzione.

La classifica della qualità colturale ai sensi del primo comma riguardanti l'intero fondo rustico del richiedente come definiti dall'art. 2, è quella risultante dal certificato catastale, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, da presentare all'atto di richiesta di concessione edilizia. Qualora siano state introdotte modifiche alla qualità delle colture è presentata la certificazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e copia della richiesta di revisione formulata all'U.T.E. almeno un anno prima.

Le aree ricadenti in zona agricola con qualità di coltura non prevista nel precedente punto 3), sono inedificabili salvo per quanto riguarda le opere previste al quarto comma.

Art. 4.

Restauro e ampliamento

Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri e la ristrutturazione, nonché, fatti salvi gli edifici di cui all'art. 10 e quelli comunque soggetti a vincolo monumentale e artistico, la demolizione e la ricostruzione *in loco* per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità; per le residenze stabilmente abitate da almeno sette anni è ammesso anche l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di mc 800.

La destinazione d'uso di costruzioni esistenti non più funzionale alle esigenze del fondo è disciplinata dallo strumento urbanistico.

Per usi agrituristici, per i richiedenti aventi titolo ai sensi della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21, il limite volumetrico massimo di ampliamento delle case di abitazione, compreso l'esistente, è elevato a mc 1.200 assoggettando i volumi eccedenti il limite di cui al primo comma a vincolo ventennale d'uso per attività agrituristica.

In ogni caso l'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempreché non necessaria alla conduzione del fondo; ove ciò non sia possibile è ammessa l'utilizzazione di una parte rustica non contigua purché rientrante nello stesso aggregato abitativo. La necessità di conservare la destinazione d'uso della parte rustica deve essere comprovata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 5.

Edificabilità nelle aree con preesistenze

Nei fondi rustici, nei quali esista una casa stabilmente abitata dalla famiglia rurale del richiedente da almeno cinque anni, è consentita la costruzione per una sola volta di un'altra casa del volume massimo di mc 600, purché:

a) il fondo sia, già alla data del 31 dicembre 1977, in possesso e/o in detenzione dal richiedente che lo conduce con la famiglia;

b) la superficie del fondo sia pari ad almeno 1/3 di quella minima prevista dal precedente art. 3, nei casi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) e almeno pari a quella minima nei casi di cui alle lettere *f*) e *g*);

c) il volume complessivo della casa di abitazione esistente e di quella nuova non superi il limite di 1.200 mc e la nuova casa venga a costituire un unico aggregato abitativo;

d) sia istituito un vincolo decennale da trascrivere nei registri immobiliari per la non variazione della destinazione d'uso e per la non alienazione e la non locazione della nuova abitazione a società o enti di qualsiasi genere o a persone non appartenenti al nucleo familiare del richiedente.

Art. 6.

Annessi rustici, allevamenti zootecnico-industriali e altri insediamenti produttivi agricoli

La costruzione di annessi rustici, come definiti all'art. 2, è ammessa, nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 5% del fondo rustico.

Tali limiti possono essere superati solo per le strutture, anche cooperative, necessarie alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali conformi ai piani zonali o comunque a seguito di apposita certificazione del competente ispettorato provinciale per l'agricoltura attestante, in riferimento al fondo per il quale la concessione edilizia viene richiesta, la necessità delle opere ai fini produttivi, la loro idoneità tecnica, e la superficie di pavimento massima ammissibile e indipendentemente dalla superficie del fondo per gli allevamenti intensivi con manodopera familiare.

I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi debbono distare almeno 50 m dai confini di proprietà. Detti fabbricati debbono distare altresì 500 m se trattasi di allevamento per suini, 300 m per avicunicoli e 200 m per bovini dai limiti delle zone territoriali *A*, *B*, *C* e *F*.

I fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi dovranno inoltre distare almeno 500 m dalle aree di rispetto delle sorgenti utilizzabili a scopo idropotabile e avere un rapporto di copertura con l'area di pertinenza non superiore al 50%.

Le suddette norme rimangono in vigore fintantoché una commissione formata da esperti definirà le distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto.

Le distanze di cui ai commi precedenti, non si applicano agli impianti di acquacoltura e ai fabbricati di loro pertinenza.

I fabbricati per gli insediamenti produttivi di tipo agro-industriali sono ubicati in aree a tale scopo destinate dagli strumenti urbanistici generali oppure nelle zone territoriali omogenee di tipo *D*, fatti salvi gli ampliamenti degli insediamenti preesistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, di cooperative e di associazioni di produttori agricoli.

Il rapporto di copertura per gli insediamenti di tipo agro-industriale non può superare il 50% dell'area di pertinenza.

Le serre fisse, senza strutture murarie fuori terra, sono equiparate a tutti gli effetti agli altri annessi rustici senza i limiti di cui ai commi precedenti.

Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti di acquacoltura e per agricoltura specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50% del fondo di proprietà e di disponibilità.

Ogni serra purché volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere installata senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia e senza i limiti di superficie stabiliti dal presente articolo, fermo restando nelle zone vincolate, l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui alla legge 29 giugno 1937, n. 1497.

A servizio dell'insediamento agro-industriale e per gli allevamenti intensivi è ammessa la costruzione di una casa di abitazione per il conduttore o per il custode, nei limiti di 600 metri cubi, senza obbligo di osservare le distanze di cui al presente articolo qualora sia richiesta almeno l'attività lavorativa di una persona a tempo pieno.

Gli insediamenti agro-industriali e gli allevamenti intensivi sono soggetti gli oneri previsti per l'agricoltura dalla tabella *A2* allegata alla legge regionale 24 novembre 1978, n. 62.

Il rilascio della concessione edilizia per le costruzioni di cui al presente articolo, è soggetta alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari fino alla variazione dello strumento urbanistico della zona.

Art. 7.

Edifici in fregio alle strade e alle zone umide

Per gli edifici esistenti ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentite le seguenti opere:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;

c) ampliamento della destinazione residenziale mediante il recupero dell'eventuale annesso rustico, fino a complessivi 800 mc, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4, commi quarto e quinto;

d) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente.

Gli interventi edilizi saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.

Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione è consentita la ricostruzione con il mantenimento delle destinazioni d'uso, nei limiti di cui al primo comma dell'art. 4, in area agricola adiacente anche inferiore alla superficie minima di cui all'articolo 2.

Art. 8.

Vincolo di non edificabilità

All'atto del rilascio della concessione edilizia per le abitazioni da realizzare ai sensi degli articoli 3 e 5 viene istituito un vincolo di « non edificazione », trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell'edificio richiesto, secondo i limiti fissati dagli articoli precedenti.

Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di « non edificazione » fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione, ai sensi dell'art. 3, fatte salve le facoltà previste dall'art. 5. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni corrispondentemente riduce o elimina il vincolo.

Tale vincolo è costituito a cura e spese del comune per gli edifici esistenti e a cura del concessionario per le nuove costruzioni, secondo le prescrizioni fissate dalla giunta regionale con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Ogni comune dovrà dotarsi di un registro fondiario sul quale scrivere i dati catastali dei terreni vincolati ai sensi dei precedenti commi e di una planimetria su cui risultino individuate tali aree, vincolate a edifici costruiti nel proprio territorio e in quello dei comuni vicini, qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in più di un comune.

Art. 9.

Fognature

Ferme restando le prescrizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e circolare di attuazione, e fino alla entrata in vigore delle norme regionali di attuazione, le abitazioni in zona agricola, che non siano allacciate a fognature comunali, dovranno essere dotate, secondo la natura del sottosuolo e il parere del responsabile di settore U.L.S.S., di adeguato sistema di smaltimento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, eliminando lo scarico delle acque usate nei bacini a cielo aperto in campagna; entro lo stesso tempo gli insediamenti agro-industriali e gli allevamenti zootecnici, dovranno essere dotati di sistemi di smaltimento o depurazione approvati dall'unità locale socio-sanitaria.

Valgono in ogni caso le eventuali norme maggiormente restrittive stabilite dai regolamenti comunali.

Nelle zone classificate di bonifica devono altresì essere rispettate le eventuali prescrizioni del consorzio di bonifica.

Art. 10.

Tutela dei beni culturali e ambientali

Su corti, colmelli e altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine e sui fabbricati o manufatti, anche in legno, aventi a giudizio del comune interessato particolari caratteristiche di beni culturali tipici della zona rurale si possono eseguire esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento nonché quelli diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici. Interventi diversi potranno essere ammessi solo in conformità a uno strumento urbanistico approvato.

Tali opere sono ammesse alle provvidenze previste dalle leggi regionali per l'edilizia rurale.

Ogni edificazione nelle zone agricole deve essere in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti edilizi dei comuni interessati dovranno definire le essenziali caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, della edificazione in zona agricola.

L'individuazione delle aggregazioni edilizie, edifici e manufatti di cui al primo comma, nonché delle caratteristiche tipologiche di cui al terzo comma, è fatta dal consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con le procedure previste dall'art. 52 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, per i piani di recupero di iniziativa pubblica. In caso di inerzia si applica il disposto dell'art. 100 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40.

Le spese necessarie per la individuazione e disciplina dei beni, di cui al primo e terzo comma, sono ammesse al contributo previsto dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80.

Art. 11.

Indirizzi urbanistici

Nella formazione dei nuovi piani regolatori generali, nella revisione di quelli vigenti o mediante apposita variante, i comuni tutelano le parti di territorio a vocazione produttiva agricola e salvaguardano l'integrità dell'azienda agricola e rurale. I comuni suddividono le zone agricole del proprio territorio nelle seguenti sottozone:

E1) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata;

E2) aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni;

E3) aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali;

E4) aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali.

A tal fine deve essere utilizzata la grafia e simbologia unificata di cui all'art. 104 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 e alla deliberazione della giunta regionale n. 2705 del 24 maggio 1983, e successive modificazioni.

La ripartizione in sottozone agricole di cui al presente articolo deve essere deliberata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge mediante la valutazione dello stato di fatto, delle caratteristiche geopedologiche e agronomiche intrinseche dei suoli e della loro attitudine e potenzialità colturale, con idonea rappresentazione cartografica.

Nella sottozona *E1*) sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 4 e 6 limitatamente agli annessi rustici e art. 7, limitatamente ai primi due commi, della presente legge; le nuove edificazioni dovranno essere adiacenti a edifici già esistenti o collocate possibilmente entro il perimetro di nuclei rurali espressamente individuati.

Nelle sottozone *E2*) sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 della presente legge; le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue a edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo.

Nelle sottozone *E3*) sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7; negli strumenti urbanistici dovranno altresì essere determinati i parametri costruttivi per la realizzazione di eventuali aggregati abitativi.

All'interno delle sottozone *E4*) gli strumenti urbanistici provvedono a delimitare come zone territoriali omogenee diverse dalle zone *E*) le aree interessate all'organizzazione di centri rurali, con la previsione delle attività economiche e dei servizi connessi alla residenza.

Negli strumenti urbanistici comunali sono inoltre disciplinate tipologie e caratteristiche costruttive per gli interventi di recupero degli edifici preesistenti, per le nuove edificazioni e i mutamenti di destinazione d'uso, salvaguardando la conservazione del patrimonio storico-ambientale rurale e il rispetto delle tradizioni locali.

Art. 12.

Disposizioni finali

La ripartizione in sottozone agricole, di cui al precedente art. 11, deve essere accompagnata da un censimento degli edifici esistenti in zona agricola, anche al fine di individuare i manufatti da tutelare ai sensi del precedente art. 10.

Il predetto censimento consiste nella rilevazione cartografica, delle singole unità o complessi edilizi e dei loro collegamenti funzionali alle infrastrutture viarie, nonché in una rilevazione fotografica e descritta dei beni di cui all'art. 10, e costituisce parte integrante degli strumenti urbanistici — o delle loro varianti — che suddividono la zona agricola in sottozone.

Dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, se non sono state adottate e trasmesse dai comuni le deliberazioni necessarie per gli adempimenti di cui al presente articolo e degli articoli 10 e 11, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 100 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, e successive modificazioni.

In deroga alla previsione di cui agli articoli 94 e 97 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, per le costruzioni realizzate ai sensi della presente legge, non sono ammesse variazioni neppure parziali della destinazione d'uso, salvo diversa previsione dello strumento urbanistico.

Le agevolazioni contemplate dalla nota in calce alla tabella *A1*) allegata alla legge regionale 24 novembre 1978, n. 62, sono estese a tutti i volumi abitativi, realizzati in base alla presente legge, salva l'esenzione di cui all'art. 88 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40.

Gli interventi di cui alla presente legge sono in ogni caso subordinati al rispetto dei vincoli e delle prescrizioni vigenti per la tutela storico-artistica, paesaggistico ambientale e idrogeologica del territorio.

Art. 13.

Modalità e limiti all'ampliamento dei fabbricati preesistenti

Le norme di cui al sesto comma del precedente art. 6 relative all'ampliamento dei fabbricati preesistenti si applicano con le modalità e i limiti quantitativi previsti dalla legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1.

Art. 14.

Abrogazione di norme

La legge regionale 13 settembre 1978, n. 58, è sostituita dalla presente legge la cui entrata in vigore comporta l'automatica abrogazione delle disposizioni degli strumenti urbanistici e di regolamenti comunali meno restrittive; le eventuali disposizioni più restrittive possono essere sostituite con quelle previste dalla presente legge mediante deliberazione del consiglio comunale sottoposta al solo controllo di legittimità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 5 marzo 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1985, n. 25.

Norme per l'erogazione di sussidi ad allevatori, singoli o associati, in casi particolarmente gravi di perdita di animali per morte o disgrazia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'*8 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stanziamento

La regione Veneto stanzia ogni anno con legge di bilancio la somma di L. 20.000.000 (ventimilioni) per la erogazione di sussidi agli allevatori singoli o associati, in casi particolarmente gravi di perdita per morte o per disgrazia di animali da reddito.

La somma, che trova collocazione nel cap. 012206 del bilancio regionale, qualora non venga impegnata nel corso dell'esercizio finanziario a cui il bilancio si riferisce, non verrà conservata a residui.

Art. 2.

Casi in cui può essere concesso il sussidio di cui all'art. 1

I sussidi di cui all'art. 1 possono essere concessi dalla giunta regionale, nella misura massima stabilita al successivo art. 3, nei seguenti casi:

a) morte o abbattimento volontario od obbligatorio e conseguente distruzione di animali ammalati, infetti o sospetti nei focolai di malattie infettive, con particolare riguardo per le zoonosi, per le quali le vigenti disposizioni statali non prevedono la concessione di indennizzi;

b) abbattimento di animali sospetti di infezione o di contaminazione, ancorché negativi agli accertamenti diagnostici, presenti in allevamenti riconosciuti gravemente infetti da tubercolosi o da brucellosi, al fine di conseguire più rapidamente il risanamento degli allevamenti stessi;

c) morte di animali per eventi imprevisti: folgorazione, anafilassi conseguente a vaccinazioni obbligatorie.

Art. 3.

Misura del sussidio

La misura massima del sussidio che la giunta regionale può erogare a ciacun allevatore singolo o associato è così stabilita:

1) per i casi sub *a)* del precedente articolo: si fa riferimento alle norme di cui decreto ministeriale 8 novembre 1968, e successive modificazioni, eccettuato l'ultimo comma dell'art. 2. Il veterinario provinciale è sostituito dal responsabile del settore veterinario della unità locale socio-sanitaria competente per territorio;

2) per i casi sub *b)* del precedente articolo: si fa riferimento alle misure stabilite con legge 28 maggio 1981, n. 296, e successive modificazioni, per gli animali infettivi da tubercolosi o da brucellosi;

3) per i casi sub *c)* del precedente articolo: l'indennizzo non potrà superare l'80 per cento del danno effettivamente subito e documentato.

Art. 4.

Domanda e documentazione

Allo scopo di ottenersi sussidi di cui all'art. 1 della presente legge regionale, gli interessati dovranno presentare, per il tramite della unità locale socio-sanitaria competente per territorio, apposita domanda al presidente della giunta regionale corredata dalla documentazione che sarà stabilita con apposita deliberazione della giunta regionale per i casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 marzo 1985

BERNINI

(1565)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali *della Corte costituzionale*, *senza* supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221